

REGOLAMENTO (CEE) N. 886/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

relativo al regime d'importazione di orzo di malteria originario della Cecoslovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,considerando che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce alcune modalità di applicazione relative all'esenzione dal prelievo all'importazione per i prodotti agricoli originari della Cecoslovacchia;

considerando che occorre adottare modalità particolari per impedire che l'orzo di malteria alla produzione di malto diverso da quello previsto; che occorre a tal fine subordinare il beneficio del prelievo all'importazione a tasso ridotto all'impegno dell'importatore circa la destinazione da dare al prodotto e alla costituzione di una cauzione di importo pari alla riduzione del prelievo all'importazione; che è necessario fissare un termine ragionevole per la trasformazione, ai fini della gestione del regime di cui trattasi; che qualora il prodotto immesso in libera pratica sia spedito in un altro Stato membro per la trasformazione, la prova della trasformazione può essere efficacemente costituita dall'esemplare di controllo T 5 rilasciato dallo Stato membro di immissione in libera pratica, secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno stabilire una certa proporzionalità per lo svincolo della cauzione, in particolare nei casi di mancato rispetto dei quantitativi da trasformare o dei termini previsti nell'ambito del presente regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nell'ambito del regime d'importazione applicabile all'orzo di malteria di cui al codice NC ex 1003 00 90 originario della Cecoslovacchia, istituito dal regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo è il titolo stesso recano, nella casella 20, l'indicazione seguente:

Cebada destinada a fabricación de malta; Reglamento (CEE) n° 585/92

Byg til fremstilling af malt; forordning (EØF) nr. 585/92

Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Κριθή ζυθοποιίας προοριζόμενη για την παρασκευή δύνης· Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585/92

Barley for malting; Regulation (EEC) No 585/92

Orge destinée à la fabrication de malt; Règlement (CEE) n° 585/92

Orzo per la produzione di malto; Regolamento (CEE) n. 585/92

Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EEG) nr. 585/92

Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CEE) n° 585/92.

Articolo 3

1. Il beneficio del prelievo ridotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 585/92 è subordinato:

- a) all'impegno scritto dell'importatore, assunto al momento dell'immissione in libera pratica, che tutta la merce dichiarata sarà trasformata secondo le indicazioni di cui alla casella 20 del titolo d'importazione entro sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica;
- b) alla costituzione, da parte dell'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, di una cauzione di importo pari alla differenza tra l'importo del prelievo ridotto e l'importo del prelievo a tasso pieno.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 6. 3. 1992, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

2. L'importatore indica il luogo in cui sarà effettuata la trasformazione. Ove questa abbia luogo in uno Stato membro diverso, lo Stato membro di partenza emette, alla spedizione della merce, un esemplare di controllo T 5 secondo le modalità definite nel regolamento (CEE) n. 2823/87.

L'esemplare di controllo T 5 deve recare, nella casella 104, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 585/92

Forordning (EØF) nr. 585/92

Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585/92

Regulation (EEC) No 585/92

Règlement (CEE) n° 585/92

Regolamento (CEE) n. 585/92

Verordening (EEG) nr. 585/92

Regulamento (CEE) n° 585/92.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), è svincolata dopo che alle competenti autorità dello Stato membro di immissione in libera pratica è stato comprovato che i quantitativi immessi in libera pratica sono stati interamente trasformati in malto nel termine di cui al paragrafo 1, lettera a).

La trasformazione si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

Se la trasformazione è eseguita in uno Stato membro diverso da quello di immissione in libera pratica, la prova relativa è costituita dall'originale dell'esemplare di controllo T 5.

Se i quantitativi effettivamente utilizzati per la fabbricazione di malto sono inferiori al 95 % del quantitativo complessivo immesso in libera pratica, la cauzione viene incamerata per il quantitativo risultante dalla differenza tra :

il 95 % del quantitativo totale immesso in libera pratica e il quantitativo effettivamente trasformato.

Inoltre, per le merci immesse in libera pratica che non siano state trasformate entro il termine di cui al paragrafo 1, lettera a), la cauzione da svincolare è ridotta :

del 15 % dell'importo e

del 2 % dell'importo residuo, previa detrazione del 15 % per ogni giorno di superamento del termine.

L'importo della cauzione non svincolato è incamerato a titolo di prelievo.

4. La trasformazione è comprovata alle competenti autorità entro i sei mesi successivi al termine fissato per la trasformazione. Tuttavia, se la prova è stata stabilita entro il suddetto termine di sei mesi, ma fornita nei dodici mesi successivi, viene rimborsato l'importo incamerato ridotto del 15 % dell'importo della cauzione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione